

Allegato A

FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS 2021-2027

**AVVISO PUBBLICO
PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER AZIENDALI A
CATALOGO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE
CONTINUA A VALERE SUL PROGRAMMA REGIONALE
LOMBARDIA FSE+ 2021-2027 – SECONDA EDIZIONE**

Priorità 1 Occupazione

Obiettivo specifico ESO4.4. Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure ambienti di lavoro sani e adeguati che tengano conto dei rischi per la salute

Azione d.1. Sostegno all'adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro

INDICE

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE	3
A.1 FINALITÀ E OBIETTIVI.....	3
A.2 RIFERIMENTI NORMATIVI	3
A.3 SOGGETTI BENEFICIARI.....	7
A.4 SOGGETTI DESTINATARI	8
A.5 SOGGETTI EROGATORI.....	9
A.6 SOGGETTO GESTORE.....	9
A.7 DOTAZIONE FINANZIARIA	9
B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE.....	10
B.1 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE.....	10
B.1.a Reg. (UE) n. 1407/2013 per gli aiuti di importanza minore "de minimis"	12
B.2 CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA FORMATIVA A CATALOGO	14
B.2.a Catalogo regionale di formazione continua.....	14
B.2.b Aree di rilevanza strategica	15
B.2.c Formazione a distanza (FAD)	16
B.2.d Attestazioni e certificazioni.....	17
B.2.e Registrazione delle presenze e assenze	18
B.3 SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ	18
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO	19
C.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	19
C.2 TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE	22
C.3 ISTRUTTORIA	22
C.3.a Modalità e tempi del processo	22
C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande	22
C.3.c Integrazione documentale in fase di istruttoria	22
C.3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria.....	23
C.4 MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE.....	23
C.4.a Adempimenti post concessione.....	23
C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione	24
C.4.c Liquidazione del finanziamento.....	26
C.4.d Integrazione documentale in fase di rendicontazione	26
C.4.e Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi	26
D. DISPOSIZIONI FINALI	26
D.1 OBBLIGHI DELLE IMPRESE AMMESSE E DEI SOGGETTI EROGATORI.....	26
D.1.a Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari	28

D.2	PROROGHE DEI TERMINI.....	29
D.3	ISPEZIONI E CONTROLLI	29
D.4	MONITORAGGIO DEI RISULTATI	29
D.5	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	30
D.6	TRATTAMENTO DATI PERSONALI	31
D.7	PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI.....	31
D.8	DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI.....	35
D.9	DEFINIZIONI E GLOSSARIO	36
D.10	RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI	36
D.11	ALLEGATI.....	37

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

Nell'ambito del Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027 (di seguito anche "PR FSE+ 2021-2027"), in particolare nel contesto dell'Obiettivo specifico ESO4.4¹ e dell'Azione d.1², Regione Lombardia intende proseguire nella direzione di promuovere investimenti volti a **sostenere le imprese e i lavoratori nell'adattamento ai cambiamenti** derivanti dalle modifiche del contesto tecnologico, ambientale e socio-sanitario nel quale si trovano ad operare le imprese. Questi investimenti sono finalizzati a rispondere alle esigenze di *reskilling* e *upskilling* dei lavoratori dipendenti e indipendenti e intendono rispondere in maniera efficace alle sfide della transizione ecologica e digitale e di ricerca diffusa, innovazione e competitività sui mercati globali. In questa ottica, la formazione e, in particolare, la formazione continua risultano lo strumento chiave per affrontare la ripresa dalla pandemia, il processo di digitalizzazione e la risposta alla crisi climatica.

La seconda edizione della misura di Formazione continua a valere sul PR FSE+ 2021-2027 si pone in continuità rispetto a quella avviata da Regione Lombardia alla fine del 2022³: **ne conferma gli elementi principali**, quali il Catalogo regionale della Formazione continua, la concessione di voucher per la fruizione dei corsi formativi selezionabili dal Catalogo, i massimali dei voucher differenziati per EQF (*European Qualifications Framework*) e i massimali annui riconoscibili al singolo lavoratore e alla singola azienda. Tuttavia, nell'ottica di garantire la prosecuzione della misura e renderla economicamente sostenibile nel tempo, **introduce la novità del cofinanziamento**, differenziato sulla base della dimensione dell'azienda richiedente e mantenendo per alcune tipologie di soggetti la previsione del finanziamento pubblico al 100%.

Come nelle precedenti versioni della misura di Formazione continua, sia quelle finanziate a valere sul POR FSE 2014-2020 (Fase VI) sia quella lanciata a fine 2022 sul PR FSE+ 2021-2027, anche la seconda edizione oggetto del presente documento ha lo scopo di favorire lo **sviluppo del capitale umano rispetto alle esigenze formative specifiche di tutte le figure professionali e di tutte le tipologie di impresa** che caratterizzano il tessuto produttivo lombardo. Inoltre, la misura si prefigge di porre prioritaria attenzione a quegli interventi che rivestono carattere strategico per la competitività delle imprese e l'occupabilità dei lavoratori, anche nei settori individuati come strategici dall'Accordo di Partenariato tra Stato italiano e Unione Europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, quali la digitalizzazione e innovazione e la transizione ecologica.

A.2 Riferimenti normativi

Normativa dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de

¹ Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure ambienti di lavoro sani e adeguati che tengano conto dei rischi per la salute.

² Sostegno all'adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro.

³ DGR n. XI/7287 del 7 novembre 2022 (<https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE-2021-2027/avvisi/DettaglioAvviso/Tipo%20Avviso/Informativi/FORMAZIONE-CONTINUA-FSE-PLUS-21-27/formazione-continua-fse-plus-approvazione-linee-guide>)

minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)4787 final del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)5302 final del 17 luglio 2022 che approva il programma "PR Lombardia FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Lombardia in Italia CCI 2021IT05SFPR008.

Normativa nazionale e regionale

- Legge n. 234 del 24 dicembre 2012, "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";
- Legge n. 81 del 22 maggio 2017 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";
- Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
- Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";
- Decreto ministeriale del 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese";

- Decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";
- Legge regionale n. 22 del 28 settembre 2006 "Il mercato del lavoro in Lombardia" e ss.mm.ii.;
- Legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" e ss.mm.ii.;
- Legge regionale n. 30 del 5 ottobre 2015 "Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro";
- Legge regionale n. 29 del 23 novembre 2016 "Lombardia è Ricerca e Innovazione";

Disciplina regionale

- Programma Regionale (PR) a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia, approvato con Decisione C(2022)5302 final del 17 luglio 2022;
- DGR n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027;
- DDUO n. 18420 del 23 dicembre 2021 di modifica del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO) di cui al decreto n. 13372 del 16/12/2016, e ss.mm.ii – 6^a aggiornamento, applicabile in via transitoria, in quanto compatibile con il nuovo quadro regolamentare della programmazione 2021-2027;
- DDUO n. 12942 del 13 settembre 2022 di aggiornamento dei responsabili di asse del POR FSE 2014-2020 e nomina dei responsabili di priorità/azioni del PR FSE+ 2021-2027;
- DDUO n. 15176 del 24 ottobre 2022, che approva le "Brand Guidelines FSE+ 2021-2027", contenente indicazioni per il corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione e comunicazione da parte di Regione Lombardia e dei beneficiari degli interventi cofinanziati dalla politica di coesione dell'Unione europea;
- Criteri di selezione delle operazioni del Programma FSE+ 2021-2027, approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 settembre 2022;
- DGR n. XI/2770 del 31 gennaio 2020, con la quale la Giunta regionale ha approvato le "Linee guida per l'attuazione degli interventi di Formazione continua - Fase VI - POR FSE 2014-2020 – Asse Prioritario I – Occupazione" per gli anni 2020 e 2021 e ha istituito il Catalogo regionale della formazione continua;
- DDUO n. 2735 del 2 marzo 2020 di invito alla presentazione di proposte formative per la costituzione del Catalogo Regionale di Formazione Continua 2020-2021 – POR FSE 2014-2020;
- DDUO n. 6135 del 22 maggio 2020 di approvazione degli esiti della valutazione delle proposte formative presentate a valere sull'"Invito per la costituzione del Catalogo regionale per l'offerta formativa di formazione continua 2020-2021";
- DDUO n. 9101 del 28 luglio 2020 di apertura della seconda finestra per la presentazione di proposte formative del Catalogo regionale della formazione continua 2020-2021;
- DDUO n. 1129 del 4 febbraio 2021 di apertura della terza e quarta finestra di presentazione di proposte formative del Catalogo regionale della formazione continua 2020-2021;
- DDUO n. 4399 del 30 marzo 2021, che ha dettato indicazioni operative per la presentazione e ammissione al Catalogo delle offerte formative;
- DDS n. 14134 del 21 ottobre 2021, che ha prorogato al 30 novembre 2021 la chiusura della terza finestra di presentazione delle offerte formative del Catalogo regionale

- della formazione continua, di cui ai DDUO 2735/2020, DDUO 9101/2020 e DDUO 4399/2021;
- DDS n. 17816 del 21 dicembre 2021, che ha disposto l'apertura della quinta finestra di presentazione delle proposte formative nell'ambito del Catalogo regionale di formazione continua dalle ore 9:00 del 3 gennaio 2022 e fino alle ore 17:00 del 30 settembre 2022;
 - DGR n. XI/7232 del 24 ottobre 2022 che ha approvato lo "Schema di Convenzione per la delega della funzione di Organismo Intermedio per l'attuazione di interventi specifici nell'ambito della Priorità 1 Occupazione - Obiettivi specifici ESO4.1 – ESO4.3 – ESO4.4 a valere sul Programma regionale Lombardia FSE PLUS 2021-2027";
 - Convenzione per la delega della funzione di Organismo Intermedio per l'attuazione di interventi specifici nell'ambito della Priorità 1 Occupazione - obiettivi specifici ESO4.1 – ESO4.3 – ESO4.4 a valere sul Programma regionale Lombardia FSE PLUS 2021-2027, la cui sottoscrizione da parte di Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia con firma digitale si è perfezionata in data 22 novembre 2022;
 - DDUO n. 9450 del 23 giugno 2023, che ha modificato la Convenzione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia
 - DGR n. XI/7287 del 7 novembre 2022 "Formazione continua: approvazione delle Linee guida per l'attuazione degli interventi a valere sul PR FSE+ 2021-2027 (ESO 4.4, Azione d.1 - Sostegno all'adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro) e ulteriori determinazioni relative alle domande presentate in overbooking a valere sul POR FSE 2014-2020";
 - DDS n. 17595 del 30 novembre 2022 che ha approvato l'Avviso pubblico per l'assegnazione di voucher aziendali a catalogo per interventi di Formazione continua a valere sul PR FSE+ 2021-2027 e ha aperto la sesta finestra di presentazione delle offerte formative dal 12 dicembre 2022 al 30 settembre 2024;
 - DDS n. 6619 del 5 maggio 2023 con cui è stato attivato un meccanismo di overbooking alla misura di Formazione continua a valere sul PR FSE+ 2021-2027;
 - DGR n. XII/394 del 29 maggio 2023 "PR FSE+ 2021-2027 – Obiettivo specifico ESO 4.4 - Azione D.1 (Sostegno all'adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro): Finanziamento della seconda edizione della Misura di Formazione continua e approvazione delle relative Linee guida di attuazione";
 - DGR n. XI/6696 del 18 luglio 2022 "Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro – revoca delle D.G.R.: 26 ottobre 2011 - n. IX/2412, n. XI/2861 del 18 febbraio 2020 e n. XI/5030 del 12/7/2021";
 - DDUO n. 15225 del 25 ottobre 2022 "Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sezione B in attuazione della D.G.R. n. XI/6696 del 18 luglio 2022";
 - DDUO n. 15516 del 28 ottobre 2022 "Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sezione A in attuazione della D.G.R. n. XI/6696 del 18 luglio 2022";
 - DDUO n. 12453 del 20 dicembre 2012 "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata";
 - DDUO n. 11809 del 23 dicembre 2015 "Nuovo repertorio regionale delle qualificazioni professionali denominato «Quadro regionale degli standard professionali», in coerenza

con il Repertorio nazionale e con il sistema nazionale di certificazione delle competenze” e ss.mm.ii.;

- DDUO n. 19023 del 23 dicembre 2022 “Aggiornamento del quadro regionale degli standard professionali di Regione Lombardia con l’inserimento di nuovi profili e nuove competenze”;
- DGR n. XI/6380 del 16 maggio 2022 “Indicazioni per la realizzazione dei percorsi dell’offerta formativa regionale e dei servizi al lavoro a valere dal 1° settembre 2022”;
- DDG n. 19104 del 23 dicembre 2022 che ha approvato la disciplina per la rilevazione delle presenze e la registrazione delle attività nella filiera formativa;
- DDG n. 4873 del 31 marzo 2023 che ha modificato e integrato la disciplina per la rilevazione delle presenze e la registrazione delle attività nella filiera formativa;
- DDS n. 6093 del 26 aprile 2023 che ha approvato le modalità operative per l’utilizzo del sistema GRS di registrazione elettronica delle attività formative per i percorsi attivati nell’ambito dell’Avviso di Formazione continua;

- DGR n. XI/7837 del 12 febbraio 2018 avente come oggetto “Approvazione della policy regionale «Regole per il governo e applicazione dei principi di privacy by design e by default ai trattamenti di dati personali di titolarità di Regione Lombardia»”.

A.3 Soggetti beneficiari

I soggetti ammessi a presentare domanda di contributo per l’erogazione di voucher formativi aziendali sono le imprese, aventi unità produttiva/sede operativa attiva ubicata sul territorio di Regione Lombardia, rientranti nelle seguenti categorie:

- Imprese iscritte e attive alla Camera di Commercio di competenza, incluse le società cooperative;
- Imprese familiari, di cui all’art. 230-bis del Codice civile;
- Enti del Terzo Settore, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), che svolgono attività economica;
- Associazioni riconosciute e fondazioni che svolgono attività economica, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;
- Liberi professionisti che, nel caso esercitino in forma associata, sono tenuti a presentare domanda individuale e non sotto forma di associazione;
- Lavoratori autonomi;
- Titolari di ditte individuali.

Non sono ammessi a presentare domanda di contributo per l’erogazione di voucher formativi aziendali i seguenti soggetti:

- Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*” e ss.mm.ii.⁴;

⁴ Sono altresì escluse le autorità amministrative indipendenti, nonché tutti i soggetti che sono indicati espressamente nell’elenco delle unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche, pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3 della l. n. 196/2009 e s.m.i., o rientranti tra i comparti sottoposti o comunque tenuti all’applicazione del regime di contrattazione collettiva di lavoro nazionale attribuita all’ARAN. Sono, inoltre, escluse dai benefici i soggetti qualificabili come pubblici, in quanto costituiti, riconosciuti da norme di legge, vigilati e/o finanziati dalla pubblica amministrazione e attraverso i quali quest’ultima svolge la sua funzione amministrativa per il perseguimento di un interesse pubblico. Sono da considerare pubblici gli organismi di diritto pubblico ex articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.. Sono, infine, escluse dai benefici le società in house partecipate da pubbliche amministrazioni e soggette ai poteri di controllo e vigilanza di queste ultime, ex articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016.

- Associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- Enti che erogano attività di formazione iscritti alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, Università lombarde e loro consorzi, Fondazioni ITS.

Per la fruizione del voucher **le imprese non possono rivolgersi ad operatori accreditati con i quali esiste un vincolo** di cui all'art. 2359 "Società controllate e società collegate" o 2341 bis "Patti parasociali" del Codice civile o agli articoli 120-123 del Testo Unico per la Finanza per le società quotate in borsa, che regolano la questione dei patti parasociali, nonché della loro pubblicità. Infatti, ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013, tali società costituiscono "impresa unica".

Inoltre, non possono erogare servizi, nonché usufruire dell'agevolazione, le società, gli enti e singoli professionisti che, a qualsiasi titolo, prestano servizi di consulenza e assistenza tecnica a favore delle Autorità coinvolte nell'attuazione, controllo, certificazione e sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027.

Tutti i requisiti devono essere posseduti dalle imprese partecipanti al momento della presentazione della domanda e fino alla data di conclusione del percorso formativo.

A.4 Soggetti destinatari

L'Avviso è destinato a:

- lavoratori dipendenti in servizio, anche beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, di datori di lavoro rientranti nelle categorie di cui al paragrafo A.3 assunti presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Lombardia, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale);
- soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili);
- nel solo caso di impresa familiare, di cui all'art. 230-bis del Codice civile, i collaboratori o coadiuvanti dell'imprenditore che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nell'impresa (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo);
- coadiuvanti delle imprese commerciali e i soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forme societarie, compresi gli artigiani come soggetti destinatari;
- titolari e soci di micro, piccole, medie e grandi imprese con sede legale in Lombardia e iscritte alla Camera di Commercio di competenza;
- lavoratori autonomi⁵ e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che esercitano l'attività sia in forma autonoma sia in forma associata;
- titolari di ditte individuali.

Sono esclusi da questa misura:

- i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, ai sensi del D.Lgs. 81/2015;
- i lavoratori con contratto di somministrazione, ai sensi del D.Lgs. 81/2015;
- i soggetti con contratto di tirocinio, ai sensi della L. 99/2013;
- i lavoratori con contratto di apprendistato, ai sensi del D.Lgs. 81/2015, il cui periodo formativo è ancora in corso al momento della presentazione della domanda di voucher;
- i soggetti titolari di cariche societarie (come amministratori delegati, componenti del Consiglio di Amministrazione, eccetera);

⁵ Ai sensi delle presenti Linee guida sono considerati lavoratori autonomi anche i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata continuativa (CO.CO.CO.) dotati o privi di Partita IVA e gli iscritti alla gestione separata INPS non aventi Partita IVA.

- i soggetti titolari di cariche societarie che non rientrano tra i titolari, soci e/o lavoratori dipendenti del beneficiario (come ad esempio gli amministratori delegati, i componenti del Consiglio di Amministrazione, eccetera);
- i soggetti destinatari per i quali è già stata riconosciuta una agevolazione negli ultimi 12 mesi decorrenti dalla data di concessione dell'agevolazione nell'ambito della misura "Formare per assumere" di cui alla DGR XI/4922 del 21 giugno 2021;
- i soggetti destinatari per i quali è già stata riconosciuta una agevolazione nell'ambito della misura "Formare per assumere"⁶ del PR FSE+ 2021-2027.

A.5 Soggetti erogatori

Per la fruizione del voucher le imprese devono rivolgersi esclusivamente ai seguenti soggetti erogatori, la cui Offerta formativa è stata approvata nell'ambito del Catalogo:

- Soggetti iscritti alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, con numero definitivo di iscrizione alla data di presentazione dell'offerta;
- Università legalmente riconosciute con sede legale o operativa in Regione Lombardia ai sensi della L.R. 33/2004 e loro Consorzi;
- Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), di cui al D.P.C.M. del 25 gennaio 2008, con sede legale e operativa in Regione Lombardia.

Come già indicato al paragrafo A.3, per la fruizione del voucher le imprese non possono rivolgersi ad Operatori accreditati con i quali esiste un vincolo di cui all'art. 2359 "Società controllate e società collegate" o 2341 bis "Patti parasociali" del Codice civile o agli articoli 120-123 del Testo Unico per la Finanza per le società quotate in borsa, che regolano la questione dei patti parasociali, nonché della loro pubblicità. Infatti, ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013, tali società costituiscono "impresa unica".

A.6 Soggetto gestore

Ai sensi di quanto disposto con DGR XI/7232 del 24 ottobre 2022, Unioncamere Lombardia è individuato quale Organismo Intermedio per le funzioni delegate dall'Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021-2027.

Unioncamere Lombardia è individuato quale soggetto gestore della presente misura in relazione alla componente "voucher", di cui al presente Avviso.

Resta in capo a Regione Lombardia la gestione e l'aggiornamento del Catalogo regionale di formazione continua.

A.7 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria messa a disposizione per l'attuazione degli interventi di Formazione continua – Seconda edizione è pari a **€ 15.000.000,00**, a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027, nell'ambito dell'Obiettivo specifico ESO4.4, Azione d.1., che

⁶ DGR n. XI/7336 del 14 novembre 2022 "Programma regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, Priorità 1 Occupazione, ESO4.1, Azione a.2: Approvazione delle linee guida per l'attuazione della misura Formare per Assumere - incentivi occupazionali associati a voucher per l'adeguamento delle competenze", disponibile al seguente link:

<https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE-2021-2027/avvisi/DettaglioAvviso/tipo+avviso/informativi/formare-per-assumere-fse-plus-21-27/formare-per-assumere-approvazione-linee-guide>

troveranno copertura a valere sui capitoli 15462 – 15463 – 15464 del bilancio regionale degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, così suddivisi:

%	Capitolo	Importo complessivo	Di cui sul 2023	Di cui sul 2024	Di cui sul 2025
Regione 18%	15462	€ 2.700.000,00	€ 180.000,00	€ 720.000,00	€ 1.800.000,00
Stato 42%	15464	€ 6.300.000,00	€ 420.000,00	€ 1.680.000,00	€ 4.200.000,00
UE 40%	15463	€ 6.000.000,00	€ 400.000,00	€ 1.600.000,00	€ 4.000.000,00
Totale		€ 15.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 10.000.000,00

Ai sensi dall'art. 2, punto 4) del Reg (UE) n. 1060/2021, si considera come "operazione" l'insieme dei voucher finanziati nell'ambito del presente Avviso e, ai sensi dell'art. 2, punto 9) lettera d) del medesimo Regolamento, si considera come "beneficiario" Unioncamere Lombardia, in quanto organismo che concede l'aiuto.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

Il modello attuativo della misura prevede che ogni soggetto ammesso a presentare domanda di voucher, di cui al paragrafo A.3, possa scegliere dal Catalogo, di cui al paragrafo B.2, l'offerta formativa reputata maggiormente in linea con le proprie esigenze formative.

I voucher formativi aziendali consentono ai lavoratori, di cui al paragrafo A.4, di partecipare ai corsi di formazione selezionabili dal Catalogo.

Al momento della richiesta del voucher da parte dei soggetti ammessi è necessario indicare e dettagliare l'anagrafica dei lavoratori per i quali si richiede il contributo.

I voucher formativi aziendali si compongono dei singoli voucher formativi destinati **a ciascun lavoratore/libero professionista**, che può fruire di uno o più percorsi formativi, fino al raggiungimento del valore massimo complessivo di **€ 2.000,00 per annualità solare**.

Per l'annualità 2023 concorre al calcolo dell'importo massimo concedibile a ciascun soggetto destinatario anche quanto richiesto/concesso⁷ nel 2023 a valere sulla prima edizione di Formazione continua finanziata dal PR FSE+ 2021-2027 (Avviso approvato con il Decreto n. 17595 del 30 novembre 2022⁸), compreso il contributo richiesto a valere sul meccanismo di overbooking stabilito con Decreto n. 6619 del 5 maggio 2023⁹. Ciò significa che il cumulo dei diversi voucher richiesti nel 2023 per ciascun soggetto destinatario non deve superare i € 2.000,00.

Il costo massimo rimborsabile all'impresa per la fruizione dei percorsi si differenzia in funzione del livello di competenze da acquisire:

⁷ Richiesto nel caso le domande di voucher non siano state ancora istruite al momento in cui si presenta la nuova domanda. Concesso per le domande già istruite al momento in cui si presenta la nuova domanda.

⁸ Misura aperta il 12 dicembre 2022 e chiusa per esaurimento risorse il 5 maggio 2023.

⁹ <https://www.bandiregione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/comunicazioni/formazione-continua-valere-pr-fse-2021-2027-attivazione-overbooking-presentazione-nuove-domande-1683298578523>

- Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF tra 6 e 8: fino a **€ 2.000,00** per lavoratore;
- Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF tra 4 e 5: fino a **€ 1.500,00** per lavoratore;
- Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF 3: fino a **€ 800,00** per lavoratore.

Inoltre, per lo stesso destinatario non è possibile richiedere più voucher per la partecipazione a più edizioni di corsi afferenti alla medesima offerta formativa.

Ogni impresa può presentare richiesta di formazione per uno o più lavoratori, fino al completo utilizzo dell'importo massimo di **€ 50.000,00 spendibili su base annua**.

Come già indicato sopra con riferimento ai soggetti destinatari della formazione, per l'annualità 2023 concorre al calcolo dell'importo massimo concedibile a ciascuna impresa anche quanto richiesto/concesso nel 2023 a valere sulla prima edizione di Formazione continua finanziata dal PR FSE+ 2021-2027, compreso il contributo richiesto a valere sul meccanismo di overbooking. Ciò significa che il cumulo dei contributi richiesti nel 2023 per ciascuna impresa non deve superare i € 50.000,00.

Ai massimali del voucher si applicano le **percentuali di finanziamento pubblico sulla base della dimensione del soggetto richiedente**¹⁰ e come di seguito illustrato:

Categoria di soggetto richiedente	Finanziamento pubblico	Cofinanziamento privato
Lavoratori autonomi, Liberi professionisti, Ditte individuali	100%	0%
Microimpresa	90%	10%
Piccola impresa	70%	30%
Media impresa	60%	40%
Grande impresa	50%	50%

Con riferimento alla dimensione d'impresa, si riportano le seguenti definizioni, sulla base dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 che stabilisce che la categoria delle **microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese** (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. All'interno della categoria delle PMI, si definiscono inoltre le seguenti categorie:

- **Microimpresa:** un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
- **Piccola impresa:** un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- **Media impresa:** un'impresa che occupa tra 50 e 250 (escluso) persone e che realizza un fatturato annuo compreso tra 10 e 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo compreso tra 10 e 43 milioni di euro¹¹;
- **Grande impresa:** un'impresa che non soddisfa i requisiti della PMI.

¹⁰ I riferimenti normativi di riferimento sono:

- il Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- il DM del 18 aprile 2015 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", che ha recepito le raccomandazioni della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

¹¹ Tale definizione può essere ricavata per differenza tra quella di PMI e quella di piccola impresa presenti nel Regolamento (UE) n. 651/2014.

Per quanto riguarda gli **Enti iscritti al Registro Nazionale Unico del Terzo settore (RUNTS)**, che svolgono attività economica, e le **Associazioni e fondazioni iscritte al Registro regionale delle persone giuridiche private**, che svolgono attività economica, si applica la percentuale di finanziamento pubblico, di cui alla tabella sopra riportata, in corrispondenza della propria dimensione aziendale che deve essere dichiarata in sede di presentazione della domanda.

Le esatte modalità di calcolo per la determinazione della dimensione di impresa sono definite agli artt. 4-5-6 del suddetto Allegato 1 e devono tenere conto, in tutto o in quota parte, anche dei dati delle eventuali imprese "associate" e "collegate" come definite all'art. 3.

La percentuale di contributo pubblico è stabilita sulla base della dimensione aziendale dichiarata dal soggetto richiedente in sede di presentazione della domanda e verificata in sede istruttoria mediante i dati riportati nella visura camerale: nei casi in cui la dichiarazione non coincida con l'esito della verifica si procede alla rimodulazione dell'importo di contributo pubblico massimo concedibile, fermo restando il rispetto del *plafond de minimis* e fatta salva la possibilità per l'impresa di rinunciare al contributo.

La restante quota deve essere coperta dal soggetto richiedente a titolo di cofinanziamento. **Non è ammessa la compartecipazione mediante costo del personale.**

La procedura di richiesta del voucher è "a sportello" sino all'esaurimento delle risorse disponibili. In ogni caso, il diritto al voucher è soggetto ai controlli da parte di Unioncamere Lombardia a seguito di istruttoria formale e solo dopo la conferma dell'avvio del percorso.

B.1.a Reg. (UE) n. 1407/2013 per gli aiuti di importanza minore "de minimis"

Il contributo è riconosciuto ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013¹² nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore (*de minimis*), con particolare attenzione agli articoli:

- Art. 1 (campo di applicazione);
- Art. 2 (definizioni), con riferimento in particolare al paragrafo 2 nozione di "impresa unica". Per impresa unica¹³ si tiene conto della definizione di cui all'art. 2, comma 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013. Nel caso di fusioni, acquisizioni o scissioni si fa riferimento a quanto riportato nell'art. 3, comma 8 e comma 9 del Reg. (UE) n. 1407/2013;
- Art. 3 (aiuti *de minimis*), paragrafo 7: qualora la concessione di nuovi aiuti «*de minimis*» comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del Reg. (UE) n. 1407/2013;
- Art. 5 (cumulo);
- Art. 6 (controllo).

L'aiuto "*de minimis*" è concedibile se sono rispettate le soglie indicate nel Reg. (UE) n. 1407/2013, che rappresentano l'ammontare massimo di aiuti "*de minimis*" che un'impresa

¹² Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

¹³ Ai fini presente Regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

unica può ricevere, incluso l'aiuto richiesto a valere sulla presente misura, in tre esercizi finanziari¹⁴. In particolare, **si prendono in considerazione l'esercizio in corso e i due precedenti**. Tale soglia comprende tutti gli aiuti dichiarati "de minimis" e concessi da qualsiasi amministrazione pubblica italiana per qualsiasi finalità.

Le soglie sono le seguenti:

- la prima soglia, valida solo per l'attività di trasporto su strada per conto di terzi, è pari a € 100.000,00;
- la seconda soglia, valida per tutte le altre attività economiche, è pari a € 200.000,00.

Il periodo dei tre esercizi finanziari è un periodo mobile a ritroso, che ha come riferimento il momento della domanda di finanziamento.

Nel momento in cui si richiede l'aiuto, i soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'impresa/libero professionista richiedente, conformemente a quanto previsto all'art. 2 par. 2 lett. c) e d) del Reg. (UE) n. 1407/2013.

Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il **superamento delle soglie sopra indicate**, come verificato attraverso l'interrogazione del Registro Nazionale Aiuti, ci si avvale della facoltà prevista dall'articolo 14, comma 4 del DM 115/2017 e **si procede alla proposta di rimodulazione d'ufficio** dell'importo di contributo pubblico fino alla concorrenza consentita nel rispetto del plafond "de minimis" e fatta salva la possibilità per l'impresa di rinunciare al contributo. Infatti, come stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea nella causa C-608/19 del 28 ottobre 2020¹⁵, *"l'azienda può optare, fino alla concessione di tale aiuto, per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, a precedenti aiuti già percepiti, al fine di non superare tale massimale"*.

Ai sensi dell'articolo 5 del Reg. (UE) n. 1407/2013, l'agevolazione concessa può fare cumulo con altre agevolazioni nel rispetto del massimale consentito dai diversi regimi di aiuto. Ciò significa che la quota di finanziamento privato richiesta dalla presente misura può essere coperta da altre fonti di agevolazione.

Resta salvo il **principio del divieto del doppio finanziamento per la medesima spesa**.

Si specifica che il rispetto dei requisiti previsti dal Reg. (UE) n. 1407/2013 applicabile sarà verificato da Unioncamere Lombardia nell'ambito delle verifiche di ammissibilità delle domande di voucher presentate dall'impresa beneficiaria attraverso il sistema informativo Bandi Online, secondo le modalità descritte al paragrafo C.1.

Il contributo è concedibile se sono rispettate le soglie indicate nel Reg. (UE) n. 1407/2013.

¹⁴ Ai sensi del Codice civile, l'esercizio finanziario è il periodo di tempo cui si riferisce il bilancio.

¹⁵ Sentenza 28 ottobre 2020 della Corte di giustizia dell'Unione Europea - Ottava Sezione di seguito si riportano per esteso le conclusioni della Corte: "1) Gli articoli 3 e 6 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» devono essere interpretati nel senso che un'impresa, alla quale lo Stato membro di stabilimento intenda concedere un aiuto «de minimis» che, a causa dell'esistenza di aiuti precedenti, porterebbe l'importo complessivo degli aiuti che le sono stati concessi a superare il massimale di EUR 200 000 nell'arco di tre esercizi finanziari, previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1407/2013, può optare, fino alla concessione di tale aiuto, per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, a precedenti aiuti già percepiti, al fine di non superare tale massimale. 2) Gli articoli 3 e 6 del regolamento n. 1407/2013 devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri non sono tenuti a consentire alle imprese richiedenti di modificare la loro domanda di aiuto prima della concessione di quest'ultimo, al fine di non oltrepassare il massimale di EUR 200 000 nell'arco di tre esercizi finanziari, previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1407/2013".

B.2 Caratteristiche dell'Offerta Formativa a Catalogo

B.2.a Catalogo regionale di formazione continua

Con il presente Avviso è finanziabile unicamente la fruizione di **percorsi formativi selezionati nell'ambito del Catalogo regionale di formazione continua**.

Il Catalogo regionale di formazione continua è pubblico ed è **costituito dalle proposte formative già approvate** nell'ambito della misura Formazione continua Fase VI, finanziata dal POR FSE 2014-2020, **integrato delle proposte** presentate in risposta al Decreto n. 17595/2022¹⁶.

Oltre ad approvare l'Avviso relativo alla prima edizione della misura di Formazione continua a valere sul PR FSE+ 2021-2027, il Decreto n. 17595/2022 ha aperto la sesta finestra di presentazione delle proposte formative, prevedendo la seguente tempistica: **dalle ore 12:00 del 12 dicembre 2022 alle ore 17:00 del 30 settembre 2024**.

Per l'attuazione della seconda edizione della misura, oggetto del presente documento, **si conferma la tempistica di presentazione**, salvo eventuali proroghe.

Le nuove proposte formative saranno approvate da Regione Lombardia ad esito di istruttoria tecnica basata sulla coerenza con il Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP) della Lombardia, di cui al DDUO n. 11809/2015 e ss.mm.ii. e in linea con quanto disposto dal DDUO n. 12453/2012, ed effettuata contestualmente alla presentazione delle stesse sul Sistema Informativo Unico della Formazione (SIUF).

Il Catalogo è aggiornato continuamente ed è consultabile online sul sito istituzionale della Regione Lombardia all'indirizzo: <https://www.formazione.servizirl.it/homepage/offerteFC.html>

La durata minima dei percorsi dovrà essere coerente con i seguenti parametri differenziati per EQF in uscita:

Livello alto	EQF 6-8	40 ore minimo
Livello medio	EQF 4-5	30 ore minimo
Livello basso	EQF 3	16 ore minimo

Non saranno finanziabili i corsi contraddistinti da:

- **Formazione obbligatoria generale e specifica in ambito sicurezza**, ai sensi del D.Lgs 81/2008;
- **Formazione e aggiornamento per tutti gli iscritti a un Ordine, Collegio o Albo professionale** per poter mantenere la propria iscrizione all'Ordine stesso (ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012);
- **Formazione e aggiornamento per le "professioni/figure regolamentate e/o abilitanti"**;
- **Formazione obbligatoria per i contratti di apprendistato**, prevista dal D.Lgs. 81/2015.

Con riferimento alle **"professioni/figure regolamentate e/o abilitanti"** si precisa che **sono ammissibili** i percorsi formativi:

- riferiti alle sole competenze presenti nel QRSP;
- **che non costituiscono forma di assolvimento del dovere di aggiornamento obbligatorio**;
- **che non hanno come oggetto le competenze degli standard professionali di riferimento**.

¹⁶ Il decreto n. 17595 del 30/11/2022 ha approvato l'Avviso pubblico per l'assegnazione di voucher aziendali a catalogo per interventi di Formazione continua. È stato adottato in attuazione della DGR 7287/2022, che ha finanziato la misura di Formazione continua per € 30.000.000,00 a valere sulle risorse del PR FSE+ 2021-2027.

Infine, **non è consentito l'affidamento di incarichi di formazione a docenti dipendenti dell'impresa che richiede il voucher formativo.**

A ciascuna edizione deve corrispondere una classe composta al massimo da 30 partecipanti.

Non sono ammesse classi che comprendono partecipanti iscritti a edizioni diverse, erogate dallo stesso docente.

B.2.b Aree di rilevanza strategica

Nell'ambito del Catalogo una apposita sezione è dedicata alla presentazione di offerte formative inerenti alle **aree che rivestono rilevanza strategica** e che promuovono le specializzazioni tecnologiche più coerenti con il potenziale di innovazione e di sviluppo del territorio lombardo, così da incrementare il vantaggio competitivo delle imprese.

Le aree di rilevanza strategica sono le seguenti:

- Internazionalizzazione delle imprese;
- Transizione digitale;
- Sostenibilità ambientale e Transizione Ecologica;
- Benessere organizzativo aziendale (art. 17 quinquies della L.R. n. 30/2015);
- Cluster tecnologici lombardi (Agrifood, Aerospazio, Scienza Vita, Ambienti per la vita, Smart communities, Mobilità, Chimica verde, Energia ambiente edilizia, Fabbrica intelligente);
- Turismo, eventi e territorio;
- Competitività delle imprese.

Le offerte formative presentate nell'ambito delle aree di rilevanza strategica dovranno essere contraddistinte da un livello **EQF in uscita almeno pari 4**, ad eccezione dell'area "Benessere organizzativo aziendale" (art. 17 quinquies della L.R. n. 30/2015), per la quale il livello minimo previsto è pari a 3.

Nelle aree di rilevanza strategica è possibile la partnership con enti di formazione non accreditati al sistema regionale della formazione e lavoro, **ma in possesso della certificazione UNI ISO 9001-2015 (settore EA.37).**

Tale certificazione, deve essere obbligatoriamente allegata in fase di presentazione dell'offerta nella sezione del sistema informativo SIUF dedicata ai "Soggetti Partner"¹⁷.

La presenza di tale documentazione in caso di proposte formative presentate con il ricorso alla partnership costituisce elemento formale previsto da presente Invito e pertanto la sua mancanza comporta la non ammissibilità della proposta formativa. La formazione erogata dagli enti in partnership con i soggetti ammessi alla presentazione dell'Offerta non potrà essere superiore al 40% delle ore previste dalla singola edizione del percorso formativo.

Le offerte formative che insistono nelle aree di rilevanza strategica e che prevedono il ricorso alla partnership sono valutate da un apposito **Nucleo di Valutazione**, incaricato della verifica di coerenza tra l'offerta proposta e l'area di rilevanza strategica prescelta.

Nel caso si vogliano **presentare offerte in partnership** con enti non accreditati ma certificati, è possibile farlo **a decorrere dalle ore 12:00 del 6 luglio 2023.**

¹⁷ Nel caso in cui si avesse la necessità di allegare più di una Certificazione, è necessario ricomprimerle in un unico file PDF.

B.2.c Formazione a distanza (FAD)

Secondo quanto previsto dalla DGR n. XI/7287 del 7 novembre 2022, i percorsi formativi nell'ambito del presente Avviso possono essere erogati in **formazione a distanza (FAD) fino a un massimo del 100% delle ore di corso previste.**

Il ricorso alla FAD è consentito solo:

- in modalità sincrona;
- per la formazione d'aula;
- se è indicata nell'ambito dell'offerta formativa sin dalla sua presentazione.

Si specifica che per i percorsi che prevedono una didattica esclusiva in FAD il limite **massimo dei partecipanti è pari a 20**, mentre per i **percorsi misti (aula e FAD) è di 30 partecipanti.**

In coerenza con quanto stabilito dalla DGR 6380/2022¹⁸, la FAD dovrà essere erogata attraverso l'utilizzo di piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze da parte dei discenti con il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti. In particolare, si specifica che le piattaforme (*Learning Management System*), attraverso le quali potrà essere erogata la formazione a distanza, dovranno:

- consentire di tracciare, estrarre e documentare in maniera univoca tramite log e reportistica i partecipanti, i tempi di accesso e la durata dell'utilizzo degli strumenti on line;
- permettere di registrare le sessioni formative e le eventuali interazioni tra gli utenti loggati;
- garantire adeguate modalità e specifici strumenti d'interazione tra docenti e discenti (tramite connessione audio, video, chat ecc.);
- garantire un accesso guest per i controlli di Unioncamere Lombardia. A questo scopo, **prima dell'avvio dei corsi i soggetti erogatori dovranno mettere a disposizione di Unioncamere Lombardia un'utenza di accesso guest** all'aula virtuale e comunicarla all'indirizzo fseplus@lom.camcom.it.

I soggetti erogatori che intendono proporre alle imprese l'erogazione della formazione in modalità e-learning dovranno:

- registrare sul Sistema Informativo Unitario della Formazione – SIUF l'esatta calendarizzazione delle lezioni sulle piattaforme dedicate, indicando il dettaglio della data e dell'orario di svolgimento;
- rendere disponibile, a conclusione delle attività formative, il registro formativo e delle presenze per la formazione erogata a distanza predisposto dal docente e la stampa dei report (log-file) prodotti dalla piattaforma.

Laddove la stampa dei report prodotti dalle piattaforme non contenga l'identificazione anagrafica dei partecipanti ma unicamente delle utenze in codice, è necessario allegare al registro formativo un prospetto di riconciliazione con l'anagrafica dei partecipanti, siano essi docenti o discenti.

Gli operatori dovranno inviare comunicazione preventiva a Unioncamere Lombardia tramite mail a fseplus@lom.camcom.it, indicando nell'oggetto: "Formazione a Distanza – Formazione

¹⁸ DGR XI/6380 del 16/05/2022 "Indicazioni per la realizzazione dei percorsi dell'offerta formativa regionale e dei servizi al lavoro a valere dal 1 settembre 2022", disponibile a questo link: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/occupazione-e-formazione-professionale/formazione-professionale/percorsi-offerta-formativa-regionale-e-utilizzo-fad/percorsi-offerta-formativa-regionale-e-utilizzo-fad#:~:text=Regione%20Lombardia%20con%20delibera%20di,utilizzo%20della%20Formazione%20a%20Distanza.>

continua PR FSE+ 2021-2027 – ID Edizione" e le seguenti informazioni di seguito riportate, così come anche da format di cui alla citata DGR 6380/2022 (Allegato A):

- utenza GUEST;
- esatta calendarizzazione delle lezioni sulle piattaforme dedicate a ciascuna misura;
- elenco dei partecipanti con il dettaglio della data e dell'orario di svolgimento delle lezioni;
- in caso di percorso misto (aula e FAD), elenco dei partecipanti in aula e di quelli in FAD.

Una volta avviato il corso su SIUF e inviata la mail all'indirizzo sopra indicato, non è necessario attendere l'autorizzazione di Unioncamere per l'avvio delle attività formative.

È richiesto che la piattaforma tecnologica individuata garantisca l'autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici report.

Resta salvo l'obbligo in capo all'Ente erogatore di garantire la **rilevazione e la registrazione delle presenze/assenze**, come descritto al successivo paragrafo B.2.e.

Al termine di ogni percorso formativo erogato in FAD il soggetto erogatore è tenuto a garantire a tutti i destinatari il rilascio degli attestati, così come descritto al paragrafo B.2.d.

B.2.d Attestazioni e certificazioni

A prescindere dalla durata e dall'EQF dei corsi formativi, gli Enti erogatori sono tenuti ad avere un Responsabile della certificazione delle competenze (RCC).

Al termine di ogni percorso formativo, inclusi quelli erogati in FAD, il soggetto erogatore è tenuto a garantire a tutti i destinatari il rilascio dell'**Attestato di partecipazione al corso**, di cui all'Allegato A.8.a, ed eventualmente dei seguenti attestati, sulla base dei risultati raggiunti dai singoli destinatari:

- **Attestato di partecipazione con il riconoscimento delle abilità e delle conoscenze** – Allegato A.8.b;
- **Attestato di competenza** – Allegato A.8.c.

Nello specifico, in aggiunta all'attestato di partecipazione:

- per i corsi di formazione di **durata inferiore a 30 ore** (quindi EQF 3) gli Enti di formazione possono rilasciare l'attestato con il riconoscimento delle abilità e delle conoscenze, di cui all'Allegato A.8.b, o competenza, di cui all'Allegato A.8.c;
- per i corsi di formazione di **durata pari o superiore a 30 ore** (EQF 4-5 oppure EQF 3 ma di durata pari o superiore a 30 ore) gli Enti devono obbligatoriamente rilasciare almeno l'attestato con il riconoscimento delle abilità e delle conoscenze, di cui all'Allegato A.8.b;
- per i corsi di formazione di **durata pari o superiore a 40 ore** (EQF 6-7-8 oppure anche EQF minori ma di durata pari o superiore a 40 ore) gli Enti devono obbligatoriamente rilasciare l'attestato di competenza, di cui all'Allegato A.8.c. Pertanto, dovrà essere effettuato l'esame finale di verifica dell'acquisizione dell'intera competenza. Esclusivamente nei casi in cui a seguito di esame il discente non abbia acquisito l'intera competenza, l'Ente deve rilasciare almeno l'attestato con il riconoscimento delle abilità e delle conoscenze, di cui all'Allegato A.8.b.

Essendo obbligatorio il rilascio degli attestati relativi ai corsi di formazione fruite nell'ambito del presente Avviso, **non potranno essere attivate nuove edizioni di offerte formative già presenti nel Catalogo** regionale di formazione continua **che non prevedono il rilascio degli attestati**. Pertanto, gli Enti di formazione potranno presentare una nuova offerta formativa, conforme alla disciplina, nell'ambito della finestra di cui al paragrafo B.2.a.

Per il rilascio sia dell'attestato di abilità e conoscenze sia dell'attestato di competenze occorre una prova/verifica interna con la presenza del responsabile dell'Ente erogatore per la certificazione delle competenze.

Le indicazioni operative sulle modalità di rilascio sono disciplinate all'Allegato A.8 "Indicazioni operative per il rilascio delle certificazioni finali".

B.2.e Registrazione delle presenze e assenze

La rilevazione delle presenze e la registrazione elettronica delle attività formative devono essere svolte sul sistema "Gestione Registro Sezioni "(GRS) della piattaforma SIUF, secondo quanto previsto dal Decreto n. 4873/2023¹⁹.

In particolare, per la misura di Formazione continua con Decreto n. 6093/2023²⁰ sono state adottate le modalità operative per l'applicazione del sistema di registrazione elettronica delle attività formative. Esse trovano applicazione ai percorsi formativi fruiti nel contesto del presente Avviso e sono riportate integralmente nell'**Allegato A.9**.

La corretta rilevazione e registrazione delle presenze e assenze è in capo all'Ente di formazione, che è l'unico soggetto a rispondere nei confronti dell'impresa beneficiaria delle eventuali irregolarità o carenze riscontrate, fatti salvi gli obblighi in capo ai partecipanti relativamente alla validazione delle presenze e delle assenze in modalità elettronica.

La corretta rilevazione e registrazione delle presenze sul registro elettronico deve avvenire secondo le regole definite nell'Allegato A.9, pena il mancato riconoscimento parziale o totale delle ore di formazione.

Il mancato rispetto da parte dell'Ente di formazione delle modalità operative descritte nell'Allegato A.9 può essere oggetto di segnalazione a cura di Unioncamere Lombardia a favore del Responsabile regionale del procedimento, che potrà a sua volta informare la funzione regionale competente in materia di accreditamento per i provvedimenti conseguenti sulla base della gravità delle irregolarità e carenze riscontrate, secondo quanto previsto al paragrafo D.1.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Sono ammissibili al contributo unicamente le spese sostenute per la fruizione dei corsi di formazione descritti al paragrafo B.2, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURL.

Il contributo è erogato alle imprese, di cui al paragrafo A.3, a seguito della conclusione del corso prescelto e limitatamente ai destinatari che hanno completato **almeno il 75% della durata prevista del corso e a seguito del rilascio delle attestazioni previste al paragrafo B.2.d. Nella percentuale del 75% sono ricomprese unicamente le presenze effettive e non sono ammesse assenze giustificate.**

¹⁹ Decreto n. 4873 del 31/03/2023 "Modifiche e integrazioni alla disciplina per la rilevazione delle presenze e la registrazione delle attività nella filiera formativa, già approvata con DDG n. 19104 del 23 dicembre 2022". Disponibile a questo link:

<https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Avvisi/DettaglioAvviso/informativo/grs-modifica-disciplina>

²⁰ Decreto n. 6093 del 26/06/2023 "Approvazione delle modalità operative per l'utilizzo del sistema GRS di registrazione elettronica delle attività formative per i percorsi attivati nell'ambito dell'Avviso di formazione continua, adottato con Decreto 17595/2022, in attuazione dell'art. 25 del Decreto 4873/2023". Pubblicato sul BURL - Serie Ordinaria - Martedì 2 maggio 2023.

Nel caso la percentuale di presenza risulti inferiore al 75%, il sistema informativo non consentirà la rendicontazione del singolo lavoratore.

In caso di mancato rilascio delle attestazioni nelle modalità previste al paragrafo B.2.d, il sistema informativo non consentirà la presentazione della rendicontazione e della relativa richiesta di liquidazione da parte dell'impresa.

L'importo del voucher assegnato in fase di ammissione a finanziamento rappresenta il valore massimo che Unioncamere Lombardia può erogare nei confronti delle imprese. Eventuali importi sostenuti superiori al valore del voucher ammesso saranno a carico delle imprese stesse.

Il voucher non è cumulabile con ulteriori contributi comunitari, nazionali, regionali o locali, erogati per gli stessi servizi finanziati dal presente Avviso.

Tutte le spese devono:

- essere comprovate da fatture interamente quietanzate;
- essere comprovate da documentazione bancaria, così come indicato al successivo punto C.4.b.

Ai fini della riconoscibilità delle spese, **l'IVA è da considerarsi non ammissibile.**

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

Preliminarmente le imprese devono rivolgersi al soggetto erogatore prescelto, che provvede all'iscrizione dei dipendenti al corso tramite il sistema informativo SIUF. Ultimata l'iscrizione, l'impresa può procedere a presentare la domanda di finanziamento.

Le imprese devono presentare **una richiesta** di voucher formativo aziendale **per ogni singolo corso** a cui intendono iscrivere i propri dipendenti. Il voucher richiesto deve essere comprensivo dell'anagrafica di tutti i destinatari iscritti al corso.

La domanda di finanziamento, di cui all' Allegato A.1, deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa **Bandi Online** all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it, che sarà aperta a partire **dalle ore 12:00 del 6 luglio 2023 fino ad esaurimento della dotazione finanziaria, comunque non oltre le ore 17:00 del 28 novembre 2024.**

Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia non assumono alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Nel caso la dotazione finanziaria si esaurisca prima della scadenza fissata al 30 giugno 2024, sulla piattaforma informativa Bandi Online sarà pubblicata un'apposita comunicazione, dopo la quale non sarà possibile presentare ulteriori domande di finanziamento.

Le domande possono essere presentate previa autenticazione in Bandi Online attraverso:

- SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale: è un codice personale che consente di accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i portali della Pubblica Amministrazione. Per richiedere ed ottenere il codice SPID: <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>

oppure

- CNS – Carta Nazionale dei Servizi e PIN. Per la richiesta del codice PIN: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/ser-vizi-e-informazioni/cittadini/diritti-e-tutele/identita-digitale-accesso-servizi-online>

oppure

- CIE – Carta di Identità Elettronica. Per informazioni sul suo funzionamento: <https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entra-con-cie/>.

Qualora il richiedente abbia già attivato in passato delle credenziali di accesso al portale Bandi Online diverse da quelle sopra indicate, per presentare la domanda di contributo di cui al presente Avviso dovrà comunque obbligatoriamente utilizzare SPID, CNS con PIN o CIE.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (*electronic IDentification Authentication and Signature* - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), **la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata**. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Nell'apposita sezione del sito www.bandiregione.lombardia.it e sul sito di Unioncamere Lombardia www.unioncamerelombardia.it è disponibile la documentazione tecnica sulle modalità di accesso e di presentazione della domanda, nonché la modulistica necessaria per la partecipazione al presente Avviso.

In fase di compilazione della domanda di finanziamento e, in particolare, in fase di selezione del corso formativo individuato nell'ambito del Catalogo regionale di formazione continua, **il sistema acquisisce automaticamente l'elenco dei destinatari** trasmessi all'operatore accreditato propedeuticamente alla compilazione della domanda.

Al termine della compilazione della domanda il soggetto richiedente deve provvedere ad **allegare la seguente documentazione**, caricandola sul sistema informativo:

- **Domanda di finanziamento**, secondo il format dell'Allegato A.1;
- **Modulistica in tema di Aiuti di stato**: Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis", secondo lo schema di cui all'Allegato A.2;
- **Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda** solo nel caso in cui non sia il Legale rappresentante dell'impresa a presentare la domanda, secondo lo schema di cui all'Allegato A.3. Si specifica che l'Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda non può essere conferito ad alcun dipendente del soggetto erogatore del percorso formativo, pena la non ammissibilità della domanda di contributo;
- **Certificazione IBAN** dell'impresa beneficiaria su carta intestata dell'Istituto di credito (ovvero un documento che attesti che l'IBAN inserito a sistema sia effettivamente intestato all'azienda beneficiaria).

In aggiunta per ciascuna tipologia di destinatario **dovrà essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione**:

- lavoratori dipendenti in servizio e lavoratori con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale): documentazione obbligatoria COB; nel caso di contratto di lavoro stipulato prima del 2008 e quindi privo di COB, è necessario allegare obbligatoriamente il contratto del singolo lavoratore e l'ultimo cedolino;
- per i soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili): libro soci e documentazione obbligatoria COB; nel caso di contratto di lavoro stipulato

prima del 2008 e quindi privo di COB, è necessario allegare obbligatoriamente il contratto del singolo lavoratore e l'ultimo cedolino;

- nel solo caso di impresa familiare, di cui all'art. 230-bis del Codice civile, i collaboratori o coadiuvanti dell'imprenditore che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nell'impresa (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo): documentazione che attesti che i collaboratori siano coadiuvanti (es. atto notarile);
- per i coadiuvanti delle imprese commerciali e i soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forme societarie, compresi gli artigiani come soggetti destinatari: documentazione che attesti che i collaboratori siano coadiuvanti (es. atto notarile);
- titolari e soci di imprese, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio di competenza come si evince dalla visura camerale: non dovranno allegare documentazione obbligatoria;
- lavoratori autonomi e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che esercitano l'attività sia in forma autonoma sia in forma associata: non dovranno allegare documentazione obbligatoria.

Costituisce **causa di non ammissione il mancato caricamento della documentazione obbligatoria richiesta per i lavoratori dipendenti e dei codici COB per i dipendenti assunti dopo il 1° marzo 2008**. In caso di mancanza di questi elementi non saranno formulate richieste di integrazioni documentali.

A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti il Legale rappresentante del soggetto richiedente (o suo delegato²¹) deve scaricare, tramite l'apposito pulsante, la domanda di finanziamento generata in automatico dal sistema e sottoscriverla elettronicamente.

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'**imposta di bollo attualmente vigente di € 16,00** - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo²².

L'assolvimento dell'imposta di bollo è consentito solo in modalità telematica e pertanto non sono ammesse altre forme di pagamento al di fuori di quelle sopradescritte.

Le domande di finanziamento sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra descritte, **cliccando il pulsante "Invia al protocollo"**.

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia automaticamente **numero e data di protocollo della domanda di finanziamento presentata**. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda fa fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata ai soggetti beneficiari via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione Anagrafica di Bandi Online e riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

Il mancato caricamento anche di uno solo dei seguenti documenti, da sottoscrivere digitalmente, costituisce causa di inammissibilità della domanda di finanziamento:

- Allegato A.1 – Domanda di finanziamento;

²¹ In caso di delega alla presentazione della domanda, deve essere compilato e allegato l'"incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda di voucher", utilizzando esclusivamente il format di cui all'Allegato A.3.

²² Art. 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID; art. 15 Dlgs n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA.

- Allegato A.2 – Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in “de minimis”;
- Allegato A.3 – Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda di voucher (nei casi di delega alla presentazione della domanda).

I soggetti beneficiari devono presentare le domande di voucher conformemente alla modalità sopradescritta. **La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione.**

La domanda di contributo deve essere inviata almeno 24 ore prima dell'inizio del corso.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

Il voucher è assegnato con **procedura a sportello**, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, previa istruttoria formale di cui al successivo paragrafo C.3.

L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità delle risorse al momento della richiesta.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del processo

Per le domande di voucher presentate dal 6 luglio 2023 al 26 luglio 2023 Unioncamere Lombardia procede all'istruttoria entro massimo 80 giorni solari a decorrere dal 27 luglio 2023.

Per le domande presentate a partire dal 27 luglio 2023 Unioncamere Lombardia procede all'istruttoria entro massimo 80 giorni solari successivi alla data di protocollazione elettronica.

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di finanziamento, la completezza documentale della stessa, nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo.

Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:

- possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso al paragrafo A.3;
- rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda, previsti dal presente Avviso al paragrafo C.1;
- completezza della domanda di finanziamento e della documentazione richiesta;
- conformità rispetto alla normativa sugli aiuti di stato.

I requisiti sono resi dai soggetti richiedenti sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e sono verificati da Unioncamere Lombardia, anche attraverso la collaborazione di altri enti competenti, titolari delle banche dati di riferimento (es. SIUL, CCIAA, RNA).

C.3.c Integrazione documentale in fase di istruttoria

Unioncamere Lombardia si riserva la facoltà di chiedere ai soggetti richiedenti i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari in relazione ai **documenti** richiesti dall'Avviso e **che non costituiscono causa di inammissibilità**, come indicato al paragrafo C.1.

Nel caso di richiesta di integrazione documentale, i termini temporali dell'istruttoria si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.

La richiesta di integrazione avviene tramite il Sistema Informativo; all'impresa verrà inviata anche una mail dalla piattaforma all'indirizzo di posta elettronica del referente di progetto indicato nella domanda di finanziamento.

Le integrazioni devono pervenire **entro e non oltre 15 giorni solari dalla data della richiesta.**

La mancata risposta del soggetto richiedente, nel termine sopra riportato, dalla data della richiesta costituisce causa di non ammissibilità della domanda di finanziamento.

Nel caso in cui i documenti oggetto di integrazione non siano esaustivi per l'istruttoria, Unioncamere Lombardia potrà **eccezionalmente** procedere ad **una seconda richiesta** di integrazione documentale, assegnando un ulteriore termine perentorio di **15 giorni solari.**

L'invio di documentazione incompleta o il mancato invio, a seguito della seconda richiesta di integrazione, comporterà l'inammissibilità della domanda di finanziamento.

Non si darà luogo alla richiesta di integrazione documentale in caso di mancanza anche di uno solo degli Allegati indicati al paragrafo C.1. o in mancanza della Comunicazione Obbligatoria inserita a sistema per i contratti sottoscritti dopo il 1° marzo 2008.

C.3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

La formalizzazione dell'istruttoria e la relativa concessione del contributo avverranno da parte di Unioncamere Lombardia tramite l'**adozione, con cadenza mensile, di apposite Determine da parte del Responsabile del procedimento.** A seguito dell'assunzione di ogni Determina gli esiti delle istruttorie saranno comunicati ai soggetti richiedenti tramite il sistema informativo.

C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

L'erogazione del contributo avviene in un'unica soluzione a conclusione del processo di validazione della richiesta di liquidazione, che sulla base delle spese rendicontate determina l'importo dell'agevolazione da liquidare. Per maggiori dettagli procedurali e per le tempistiche di liquidazione si veda il paragrafo C.4.b.

Il D.Lgs. 6 novembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", modificato con Legge n. 27/2020, stabilisce per le erogazioni di valore inferiore a € 150.000,00 l'esenzione dall'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia.

C.4.a Adempimenti post concessione

Successivamente all'invio della domanda di finanziamento, **l'impresa è tenuta ad avviare la fruizione del corso richiesto.**

È onere del soggetto erogatore provvedere all'avvio del corso tramite il sistema SIUF. L'avvio costituisce condizione per la registrazione delle presenze/assenze.

Tutte le attività formative dovranno essere concluse **entro 8 mesi dalla data dell'atto di concessione** e successivamente rendicontate nel rispetto dei termini per la presentazione della rendicontazione finale descritti al successivo paragrafo C.4.b, pena la decadenza del contributo. Si ricorda che in fase di rendicontazione il Sistema Informativo verificherà automaticamente la conclusione delle attività formative entro 8 mesi dalla data dell'atto di concessione.

Ai fini del calcolo del suddetto termine, non deve essere conteggiato il mese di agosto. Pertanto, se il periodo temporale degli 8 mesi comprende il mese di agosto, i termini si interrompono dal 1° al 31 agosto e ricominciano a decorrere dal 1° settembre.

L'attività formativa si intende conclusa il giorno in cui termina il corso di formazione (quindi si prende in considerazione l'ultimo giorno di corso), **che deve coincidere con la data di chiusura del corso nel sistema SIUF da parte del soggetto erogatore.**

Si evidenzia l'importanza del passaggio in SIUF a carico del soggetto erogatore, dal momento che la data di conclusione del corso è presa in considerazione per il conteggio del termine entro cui la spesa deve essere rendicontata.

C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione

L'agevolazione è riconosciuta a seguito della presentazione della rendicontazione e della relativa richiesta di liquidazione, che devono essere presentate secondo le modalità di seguito descritte.

Il finanziamento è erogato dietro presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute. **La rendicontazione deve essere presentata entro e non oltre 80 giorni solari** (compresi sabati, domeniche e festivi) **dalla data di conclusione del corso di formazione oggetto della domanda di voucher.** Come indicato al paragrafo C.4.a, la data di conclusione corrisponde alla data di erogazione dell'ultima lezione risultante nel sistema SIUF. Nel caso in cui il corso sia concluso ma la domanda di voucher risulti in istruttoria da parte di Unioncamere Lombardia, il termine degli 80 giorni decorre dalla data di **adozione della Determina da parte del Responsabile del procedimento.**

Il mancato invio della rendicontazione entro il suddetto termine **costituisce causa di decadenza dal beneficio del contributo concesso**, secondo le modalità descritte al paragrafo 0.

Ai fini del calcolo del suddetto termine, non deve essere conteggiato il mese di agosto. Pertanto, i termini che scadono tra il 1° agosto e il 31 agosto ricominciano a decorrere dal 1° settembre. Pertanto, se il periodo temporale degli 80 giorni comprende il mese di agosto, i termini si interrompono dal 1° al 31 agosto e ricominciano a decorrere dal 1° settembre.

Si precisa che **la partecipazione** al corso **di un numero inferiore** di dipendenti rispetto a quanto indicato nella domanda di finanziamento comporta la **riparametrazione** del voucher in sede di liquidazione del contributo.

L'impresa è tenuta a trasmettere attraverso il sistema informativo Bandi Online i seguenti documenti:

- **Domanda di liquidazione**, sottoscritta mediante apposizione della firma elettronica del legale rappresentante dell'impresa o suo delegato, secondo lo schema di cui all'**Allegato A.6**;
- **Copia della fattura**, leggibile e valida ai fini fiscali, o altro documento contabile dal valore probatorio equivalente emesso dal soggetto erogatore per l'attività formativa erogata. Il documento dovrà riportare chiaramente nei campi liberi disponibili (campi note o nell'oggetto della fornitura) la seguente dicitura: "*Spesa sostenuta a valere sull'Avviso Pubblico per l'assegnazione di voucher aziendali a Catalogo per interventi di Formazione Continua a valere sul PR Lombardia FSE+ 2021-2027 di cui alla DGR n. 394/2023 – Seconda Edizione – CUP E81J23000040009*". **Per ogni domanda di liquidazione è necessario presentare una singola fattura.** Nel caso di corsi cofinanziati dall'impresa/libero professionista, vale a dire i corsi per i quali il voucher finanziato da Regione Lombardia non è sufficiente a coprire il costo del corso, la fattura deve riportare l'intero costo sostenuto dall'impresa/libero professionista, comprensivo della quota di cofinanziamento;

- **Ricevuta di bonifico attestante il pagamento della fattura**²³ indicante in maniera inequivocabile:
 - il soggetto ordinante del bonifico²⁴
 - il nome della Banca/Istituto di Credito ordinante
 - il beneficiario del bonifico (che deve corrispondere con il soggetto che emette la fattura)
 - l'importo
 - la causale del versamento riferita al corso fruito. Nella causale del versamento devono essere **specificati i riferimenti della fattura e del corso** (ad es. titolo del Corso, ID corso se disponibile)
 - **il bonifico deve essere in stato “eseguito”**, pertanto non saranno ritenuti validi i soli ordini di bonifico. **La quietanza di pagamento dovrà riportare anche l'indicazione del numero di CRO/TRN;**
- **Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda di liquidazione**, esclusivamente **per domande di liquidazione presentate da soggetti diversi dal Legale Rappresentante** del soggetto richiedente e non individuati come delegati in fase di presentazione della domanda di voucher, secondo lo schema di cui all'Allegato A.7;
- **Certificazione IBAN** dell'impresa beneficiaria su carta intestata dell'Istituto di credito (ovvero un documento che attesti che l'IBAN inserito a sistema sia effettivamente intestato all'azienda beneficiaria).

Il **Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)** in corso di validità è acquisito d'ufficio da Unioncamere Lombardia presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1° giugno 2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013 – art. 31, commi 3 e 8-bis).

Per i liberi professionisti:

- **se iscritti ad una cassa previdenziale, dovranno allegare sul Sistema Informativo una dichiarazione di regolarità rilasciata dalla propria cassa previdenziale;**
- **se iscritti alla gestione separata INPS, dovranno allegare un'autocertificazione che dichiara la propria regolarità contributiva.**

La documentazione relativa alle attestazioni rilasciate di cui al paragrafo B.2.d è acquisita d'ufficio tramite l'interoperabilità tra il sistema informativo Bandi OnLine e il Sistema Informativo Unico della Formazione (SIUF).

Le imprese sono tenute a conservare agli atti tutta la documentazione (in originale) presentata per 10 esercizi finanziari dalla data di concessione. Il luogo di conservazione della documentazione deve essere dichiarato nella domanda di liquidazione.

Le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 sono assoggettabili a verifica da parte di Unioncamere Lombardia o da altri organi di controllo, anche attraverso la collaborazione di altri enti competenti e titolari delle banche dati di riferimento (es. INPS, Comunicazioni

²³ Non sono ammessi pagamenti in contanti o per il tramite assegni bancari/postali.

²⁴ L'ordinante del bonifico e titolare del conto corrente deve corrispondere con il soggetto richiedente il contributo; non saranno pertanto ammessi bonifici effettuati da soggetti terzi anche se sussistenti rapporti di parentela o affinità di qualsiasi grado o linea. Per quanto concerne le Società (persone, capitali, eccetera), l'ordinante del bonifico e titolare del conto corrente deve corrispondere con la Società richiedente il contributo; non saranno ammessi bonifici effettuati da Società terze, anche se appartenenti allo stesso gruppo o in regime di tesoreria centralizzata. Pertanto, la Società richiedente dovrà essere in possesso di un conto corrente intestato alla stessa e dal quale effettuerà il bonifico a saldo della fattura emessa dall'ente formatore.

Obbligatorie, Agenzia delle Entrate, Camere di Commercio, Registro Nazionale Aiuti, Prefetture).

C.4.c Liquidazione del finanziamento

La liquidazione del finanziamento avverrà **entro 80 giorni dalla data della richiesta**, previa verifica da parte di Unioncamere Lombardia della documentazione presentata e fatto salvo quanto descritto al paragrafo C.4.d in merito ad eventuali richieste di integrazione documentale.

C.4.d Integrazione documentale in fase di rendicontazione

Nella fase di verifica della documentazione relativa alla rendicontazione Unioncamere Lombardia si riserva la facoltà di richiedere alle imprese, attraverso il sistema informativo, i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari.

Nel caso di richiesta di integrazione documentale, i termini temporali dell'istruttoria si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.

La richiesta di integrazione avviene tramite il Sistema Informativo; all'impresa verrà inviata anche una mail dalla piattaforma all'indirizzo di posta elettronica del referente di progetto indicato nella domanda di finanziamento.

Le integrazioni devono pervenire **entro e non oltre 15 giorni solari dalla data della richiesta**.

La mancata risposta del soggetto richiedente, nel termine sopra riportato, dalla data della richiesta costituisce causa di non ammissibilità della domanda di liquidazione.

Nel caso in cui i documenti oggetto di integrazione non siano esaustivi per l'istruttoria, Unioncamere Lombardia potrà eccezionalmente procedere ad una seconda richiesta di integrazione documentale, assegnando un ulteriore termine perentorio di 15 giorni solari.

L'invio di documentazione incompleta o il mancato invio, a seguito della seconda richiesta di integrazione, comporterà la decadenza del contributo.

C.4.e Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

Dopo l'invio della domanda di voucher e per tutto il periodo di fruizione del corso, pena la revoca del contributo, non sono ammessi:

- **sostituzioni dei destinatari inseriti in domanda di finanziamento;**
- **cambi della natura giuridica/forma societaria del beneficiario del contributo che comportano la modifica della Partita IVA/Codice Fiscale.**

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi delle imprese ammesse e dei soggetti erogatori

L'impresa ammessa è tenuta a:

- rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nell'Avviso e negli atti regionali ivi richiamati;
- fornire nei tempi e nei modi indicati nell'Avviso la documentazione e le informazioni richieste;

- assicurare la completezza e correttezza della documentazione e la veridicità dei dati trasmessi via PEC e/o inseriti nel sistema informativo e la relativa corrispondenza con i documenti conservati;
- assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
- conservare agli atti per 10 esercizi finanziari, a decorrere dalla data di concessione, tutta la documentazione presentata in fase di richiesta del finanziamento (paragrafo C.1) e in fase di rendicontazione (paragrafo C.4.b). Il luogo di conservazione della documentazione dovrà essere dichiarato nella domanda di liquidazione;
- impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dal presente Avviso con altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di "de minimis" o Fondi UE a gestione diretta ottenuti per le medesime spese;
- consentire lo svolgimento dei controlli in loco da parte di Unioncamere Lombardia, di Regione Lombardia, nonché di ulteriori soggetti e organismi individuati a livello regionale, nazionale o dell'Unione Europea;
- **assicurare che i soggetti destinatari della formazione assolvano agli obblighi di validazione delle presenze e delle assenze in modalità elettronica**, come previsto dalle "Modalità operative per l'utilizzo del sistema GRS", riportate all'Allegato A.9.

Il soggetto erogatore è tenuto a:

- conservare agli atti per 10 anni, a decorrere dalla data di conclusione dell'edizione del corso, tutta la documentazione relativa alle prestazioni effettuate (es. fatture, registri presenze, attestati) per l'espletamento di eventuali controlli da parte di Unioncamere Lombardia, Regione Lombardia, nonché di funzionari statali o dell'Unione europea;
- fornire all'impresa tutta la documentazione necessaria per l'attuazione della presente misura e la richiesta di liquidazione del finanziamento, in particolar modo il **rilascio degli attestati previsti al paragrafo B.2.d.** del presente Avviso;
- indicare sulle fatture/documenti contabili relativi all'attività formativa erogata, nei campi liberi disponibili (campi note o nell'oggetto della fornitura) la seguente dicitura: "*Spesa sostenuta a valere sull'Avviso Pubblico per l'assegnazione di voucher aziendali a Catalogo per interventi di Formazione Continua a valere sul PR Lombardia FSE+ 2021-2027 di cui alla DGR n. 394/2023 – Seconda Edizione – CUP E81J23000040009*";
- **registrare correttamente le presenze e assenze dei discenti che risultano iscritti ai percorsi formativi finanziati a valere sull'Avviso, in modalità elettronica mediante la funzione GRS (Gestione Registro Sezione) del sistema informativo SIUF;**
- **assicurare che i soggetti destinatari della formazione assolvano agli obblighi di validazione delle presenze e delle assenze** in modalità elettronica, come previsto dalle "Modalità operative per l'utilizzo del sistema GRS" riportate nell'Allegato A.9;
- rispettare tutte le disposizioni relative all'accreditamento all'albo regionale (DDUO n. 9749/2012 e ss.mm.ii.), nonché alla gestione delle attività formative (DDUO n. 12453/2012);
- raccogliere e trasmettere tramite il SIUF tutte le informazioni relative ai destinatari del voucher (dati personali, contatti, livello di istruzione, condizione occupazionale e condizione di vulnerabilità), secondo il modello "Domanda di iscrizione agli interventi FSE+" di cui all'Allegato A.4 e il relativo assolvimento degli obblighi previsti sul trattamento dei dati personali secondo il modello di cui all'Allegato A.5;
- apporre, a qualsiasi documento rivolto ai partecipanti (ad esempio gli attestati, il materiale didattico), oltre ai loghi previsti dal Brand Book, anche una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal FSE+ 2021-2027 ("*Il Corso ID..... è realizzato nell'ambito delle iniziative promosse dal Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus*). Per maggiori informazioni www.fse.regione.lombardia.it").

Inoltre, **le imprese e i soggetti erogatori** devono attenersi alle vigenti disposizioni europee in tema di **informazione e pubblicità** contenute nel Reg. (UE) n. 1060/2021 – Allegato IX. Per il corretto adempimento di tutti gli obblighi in materia di informazione e comunicazione, tali soggetti sono tenuti ad attenersi alle indicazioni per la pubblicità e la comunicazione degli interventi finanziati dal PR FSE+ 2021-2027, che sono contenute nelle "Brand Guidelines FSE+ 2021-2027" e negli ulteriori strumenti messi a disposizione da Regione Lombardia nel sito della programmazione europea <http://www.fse.regione.lombardia.it>.

Nell'ambito degli adempimenti previsti dal Reg. (UE) n. 1060/2021, si richiama l'obbligo per le **imprese e i soggetti erogatori** di fornire, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, che evidenzia il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione attraverso l'utilizzo degli elementi caratterizzanti la comunicazione (logo nazionale della politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione accanto alla dichiarazione "cofinanziato dall'Unione europea", l'emblema della Repubblica Italiana e il marchio di Regione Lombardia).

Le imprese e i soggetti erogatori sono anche tenuti ad apporre gli elementi caratterizzanti la comunicazione (logo nazionale della politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione accanto alla dichiarazione "cofinanziato dall'Unione europea", l'emblema della Repubblica Italiana e il marchio di Regione Lombardia) sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti.

In caso di **inosservanza da parte delle imprese degli obblighi descritti al presente paragrafo D.1**, nonché di inadempienza a tutti gli obblighi previsti dal presente Avviso, Unioncamere Lombardia procederà alla decadenza parziale o totale dal beneficio del finanziamento e non liquiderà le relative somme.

Nel caso specifico di **inosservanza degli obblighi in tema di informazione e pubblicità**, a seguito della verifica della rendicontazione verrà applicata, in sede di liquidazione del contributo spettante, una **rettifica forfettaria dell'importo erogabile pari al 5%**.

Nel caso in cui le irregolarità previste al presente paragrafo siano riscontrate successivamente all'atto di liquidazione, Unioncamere Lombardia adotterà azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite dai beneficiari.

Il mancato rispetto da parte dell'Ente di formazione degli obblighi descritti al presente paragrafo può essere oggetto di segnalazione a cura di Unioncamere Lombardia a favore del Responsabile regionale del procedimento, che potrà a sua volta informare la funzione regionale competente in materia di accreditamento. In base alla gravità delle irregolarità riscontrate la funzione regionale dell'accREDITamento potrà applicare provvedimenti in ordine all'accREDITamento e/o procedere alla sospensione o cancellazione dell'operatore accREDITato dai soggetti erogatori di corsi di formazione selezionabili dal Catalogo Regionale di formazione continua.

D.1.a Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

Il contributo assegnato è soggetto a **decadenza o revoca totale con Determina del responsabile del procedimento** di Unioncamere Lombardia, qualora non siano rispettate le indicazioni, gli obblighi e i divieti contenuti nel presente Avviso e qualora si presenti una delle seguenti condizioni:

- risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa in fase di presentazione della domanda e di richiesta di liquidazione;
- la realizzazione dell'intervento non sia conforme a quanto previsto dal presente Avviso (paragrafo B) anche in tema di aiuti di stato (di cui al paragrafo B.1.a);

- se le attività formative connesse all'adozione e all'attuazione degli interventi di Formazione continua **non siano concluse entro 8 mesi dalla data dell'atto di concessione del contributo**;
- non sia presentata la documentazione richiesta in fase di integrazione documentale, entro i termini previsti ai paragrafi C.3.c e C.4.b;
- l'impresa non invii la domanda di liquidazione con relativa documentazione entro i termini previsti al paragrafo C.4.b.

In tutti i casi sopra elencati Unioncamere Lombardia non procede alla liquidazione del contributo oppure, se le somme sono già state erogate, provvede ad adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

A fronte di revoca totale o parziale del contributo, gli importi eventualmente da recuperare saranno maggiorati degli interessi legali vigenti, calcolati dalla data di erogazione del contributo.

La **rinuncia** al contributo dopo che la domanda è stata ammessa a finanziamento deve essere comunicata a Unioncamere Lombardia, accedendo all'apposita sezione del sistema informativo Bandi Online.

D.2 Proroghe dei termini

Non sono ammesse proroghe dei termini per lo svolgimento degli interventi e delle attività ad esse collegate previsti nel presente Avviso, fatte salve le situazioni di disagio tecnico informatico non imputabili al beneficiario e che siano debitamente documentate. Sono escluse dalla proroga le situazioni in cui il beneficiario abbia contattato l'assistenza informatica di Bandi Online o di SIUF solo nelle ultime 24 ore prima della scadenza del termine o nei giorni di sabato e domenica e festivi.

D.3 Ispezioni e controlli

È facoltà di Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia effettuare visite e controlli in loco, anche senza preavviso, nonché effettuare controlli desk in ogni fase delle attività previste nel presente Avviso, al fine di verificare la regolarità della documentazione e dei procedimenti amministrativi.

Le imprese e i soggetti erogatori che partecipano all'attuazione degli interventi sono tenuti a consentire lo svolgimento di tali verifiche anche da parte degli organi di controllo UE e nazionali.

Ispezioni e controlli sono finalizzati alla verifica della corretta realizzazione delle azioni e attività collegate agli interventi, ivi compresa la verifica che le attività formative siano realizzate esclusivamente presso le sedi delle imprese o dei soggetti erogatori.

Nel caso di formazione erogata in FAD, è facoltà di Unioncamere Lombardia effettuare opportune verifiche *in itinere* da remoto sulle comunicazioni inoltrate dagli Enti erogatori e sulle attività formative realizzate, dando tempestiva comunicazione al Responsabile regionale di procedimento nel caso siano riscontrate irregolarità.

D.4 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori autonomi;

- partecipanti che mantengono o migliorano la propria situazione lavorativa sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento.

Le imprese, per il tramite dei soggetti erogatori, sono tenute a trasmettere le informazioni relative ai partecipanti al progetto (dati personali, contatti, livello di istruzione, condizione occupazionale e condizione di vulnerabilità), secondo il modello "Domanda di iscrizione agli interventi FSE+", di cui all'Allegato A.4.

L'impresa e i soggetti erogatori sono tenuti ad assolvere gli obblighi previsti dal D.Lgs 196/2003, dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D.Lgs. 101/2018 sul trattamento dei dati personali, sulle modalità di utilizzo dei dati e sull'acquisizione del consenso al trattamento dei medesimi da parte dei soggetti partecipanti agli interventi in merito alle informazioni raccolte attraverso il modello di domanda di iscrizione agli interventi FSE+. Si rimanda all'Allegato A.5 "Informativa sul trattamento dei dati personali".

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

Regione Lombardia effettua verifiche periodiche sull'andamento dell'attuazione della misura, con riferimento all'avanzamento finanziario e procedurale dell'iniziativa e ai risultati raggiunti. Nello specifico, Regione Lombardia in raccordo con Unioncamere Lombardia:

- durante tutta la fase di apertura del Catalogo informa le parti sociali, in sede di Sottocommissione Lavoro, relativamente alla distribuzione delle offerte rispetto alle differenti aree strategiche promosse e più in generale alla copertura territoriale delle offerte presentate e approvate;
- effettua un monitoraggio costante dei piani formativi aziendali adottati dalle imprese attraverso la raccolta di specifici dati dichiarati in fase di adesione, definiti in raccordo con le parti sociali;
- effettua un monitoraggio costante dell'offerta di formazione continua finanziata nell'ambito delle aree di rilevanza strategica, che riscontrano una sinergia con l'offerta formativa finanziata dai Fondi Paritetici Interprofessionali, anche allo scopo di accompagnare il processo di programmazione delle successive fasi di intervento per il periodo 2021-2027.

Gli esiti del monitoraggio saranno condivisi in sede di Sottocommissione Lavoro, anche con il coinvolgimento dei Fondi Paritetici Interprofessionali.

Il monitoraggio assicura, tra l'altro, la verifica dell'avanzamento finanziario della misura, al fine di accertare la percentuale di spesa effettiva dei voucher rispetto agli importi assegnati.

Regione Lombardia svolge un controllo sulle attività realizzate dagli Enti di Formazione basato sulla verifica dell'accuratezza, la pertinenza e la rilevanza delle informazioni trasmesse attraverso il sistema informativo SIUF, procedendo, nel caso di accertata irregolarità, all'adozione dei provvedimenti sanzionatori.

D.5 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento relativo all'adozione del presente Avviso è individuato nel Dirigente *pro tempore* della Struttura Interventi per la filiera formativa della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro.

Per quanto attiene all'individuazione del responsabile del procedimento di cui alla successiva fase di attuazione del presente Avviso, si rinvia all'adozione di un ulteriore e consequenziale provvedimento da parte di Unioncamere Lombardia.

D.6 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all' Allegato A.5.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente Avviso e i relativi allegati sono pubblicati:

- sul BURL;
- sul Portale Bandi Online (www.bandiregione.lombardia.it);
- nel sito della programmazione europea 2021-2027 dedicato al PR FSE+ (www.fse.regione.lombardia.it);
- sul sito di Unioncamere Lombardia (www.unioncamerelombardia.it).

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi all'attuazione del presente Avviso può essere richiesta a cura dell'Azienda beneficiaria:

- preliminarmente attraverso l'uso del chatbot "*Dario il tuo assistente digitale*", la cui icona è presente in basso a destra nella pagina di Bandi Online;
- successivamente con e-mail a fseplus@lom.camcom.it.

Per le richieste di assistenza alla compilazione online e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di ARIA Spa al **numero verde 800.131.151**, operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico;
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica;
- oppure all'indirizzo bandi@regione.lombardia.it.

Per rendere più agevole la partecipazione all'Avviso in attuazione della L.R. 1/2012, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

TITOLO	<p>Priorità 1 Occupazione – Obiettivo specifico ESO4.4 – Azione d.1</p> <p>AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER AZIENDALI A CATALOGO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA A VALERE SUL PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA FSE+ 2021-2027 – SECONDA EDIZIONE</p>
DI COSA SI TRATTA	<p>L'Avviso è attuato nell'ambito nel PR FSE+ 2021-2017, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Priorità 1 Occupazione; • Obiettivo specifico ESO4.4 "Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure ambienti di lavoro sani e adeguati che tengano conto dei rischi per la salute"; • Azione d.1. Sostegno all'adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 della Regione Lombardia. <p>L'Avviso è finalizzato all'accrescimento delle competenze della forza lavoro occupata nel territorio regionale, mediante la concessione di</p>

TITOLO	Priorità 1 Occupazione – Obiettivo specifico ESO4.4 – Azione d.1 AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER AZIENDALI A CATALOGO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA A VALERE SUL PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA FSE+ 2021-2027 – SECONDA EDIZIONE
	voucher aziendali per la fruizione di corsi di formazione continua selezionabili dal Catalogo Regionale di formazione continua.
CHI PUÒ PARTECIPARE	<p>I sogetti ammessi a presentare domanda di contributo per l'erogazione di voucher formativi aziendali sono le imprese, aventi unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia, rientranti nelle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imprese iscritte alla Camera di Commercio di competenza, incluse le società cooperative; • Imprese familiari, di cui all'art. 230-bis del Codice civile; • Enti del Terzo Settore, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), che svolgono attività economica; • Associazioni riconosciute e fondazioni che svolgono attività economica, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche; • Liberi professionisti che, nel caso esercitino in forma associata, sono tenuti a presentare domanda individuale e non sotto forma di associazione; • Lavoratori autonomi; • Titolari di ditte individuali. <p>L'Avviso è destinato a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori dipendenti in servizio, anche beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, di datori di lavoro di cui al punto precedente, assunti presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Lombardia con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale); • soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili); • nel solo caso di impresa familiare, di cui all'art. 230-bis del Codice civile, i collaboratori o coadiuvanti dell'imprenditore che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nell'impresa (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo); • coadiuvanti delle imprese commerciali e i soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forme societarie, compresi gli artigiani come soggetti destinatari; • titolari e soci di micro, piccole, medie e grandi imprese con sede legale in Lombardia e iscritte alla Camera di Commercio di competenza; • lavoratori autonomi e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che esercitano l'attività sia in forma autonoma sia in forma associata; • titolari di ditte individuali.

TITOLO	Priorità 1 Occupazione – Obiettivo specifico ESO4.4 – Azione d.1 AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER AZIENDALI A CATALOGO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA A VALERE SUL PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA FSE+ 2021-2027 – SECONDA EDIZIONE												
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria messa a disposizione per l'attuazione degli interventi di Formazione continua – Seconda edizione è pari a € 15.000.000,00, per le annualità 2023, 2024 e 2025 , a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027, nell'ambito della Priorità 1 Occupazione, Obiettivo specifico ESO4.4, Azione d.1.												
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>La misura trova attuazione mediante voucher formativi per la fruizione di corsi selezionabili dal Catalogo regionale della formazione continua.</p> <p>Ciascun lavoratore/libero professionista può fruire di uno o più percorsi formativi, fino al raggiungimento del valore complessivo di € 2.000,00 per annualità solare. Ogni impresa ha a disposizione un importo massimo di € 50.000,00 spendibili su base annua.</p> <p>Il costo massimo rimborsabile all'impresa per la fruizione dei percorsi si differenzia in funzione del livello di competenze da acquisire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF tra 6 e 8: fino a € 2.000,00 per lavoratore; • Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF tra 4 e 5: fino a € 1.500,00 per lavoratore; • Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF 3: fino a € 800,00 per lavoratore. <p>Per l'annualità 2023 l'importo massimo a disposizione per ciascuna azienda e per ciascun lavoratore/libero professionista a valere sulla "Seconda edizione di Formazione continua" finanziata dal PR FSE+ 2021-2027 deve tenere conto di quanto richiesto/concesso nell'annualità 2023 a valere sull'Avviso approvato con il Decreto n. 17595 del 30 novembre 2022 di "Formazione continua PR FSE+ 2021-2027", comprese quelle presentate in risposta all'attivazione del meccanismo di overbooking, stabilita con Decreto n. 6619 del 5 maggio 2023.</p> <p>Ai massimali del voucher si applicano le percentuali di finanziamento pubblico sulla base della dimensione del soggetto richiedente e come di seguito illustrato:</p> <table border="1" data-bbox="544 1608 1434 1973"> <thead> <tr> <th data-bbox="544 1608 970 1686">Categoria di soggetto richiedente</th> <th data-bbox="970 1608 1434 1686">Finanziamento pubblico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="544 1686 970 1771">Lavoratori autonomi, Liberi professionisti, Ditte individuali</td> <td data-bbox="970 1686 1434 1771">100%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1771 970 1821">Microimpresa</td> <td data-bbox="970 1771 1434 1821">90%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1821 970 1870">Piccola impresa</td> <td data-bbox="970 1821 1434 1870">70%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1870 970 1919">Media impresa</td> <td data-bbox="970 1870 1434 1919">60%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1919 970 1973">Grande impresa</td> <td data-bbox="970 1919 1434 1973">50%</td> </tr> </tbody> </table>	Categoria di soggetto richiedente	Finanziamento pubblico	Lavoratori autonomi, Liberi professionisti, Ditte individuali	100%	Microimpresa	90%	Piccola impresa	70%	Media impresa	60%	Grande impresa	50%
Categoria di soggetto richiedente	Finanziamento pubblico												
Lavoratori autonomi, Liberi professionisti, Ditte individuali	100%												
Microimpresa	90%												
Piccola impresa	70%												
Media impresa	60%												
Grande impresa	50%												

TITOLO	<p>Priorità 1 Occupazione – Obiettivo specifico ESO4.4 – Azione d.1</p> <p>AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER AZIENDALI A CATALOGO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA A VALERE SUL PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA FSE+ 2021-2027 – SECONDA EDIZIONE</p>
	<p>Agli Enti iscritti al RUNTS (che svolgono attività economica) e alle le Associazioni e fondazioni iscritte al Registro regionale delle persone giuridiche private (che svolgono attività economica) si applica la % indicata nella tabella in corrispondenza della propria dimensione aziendale dichiarata in sede di presentazione della domanda.</p>
REGIME DI AIUTO DI STATO	<p>Il contributo è riconosciuto ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore (de minimis), con particolare attenzione agli articoli da 1 a 6.</p>
PROCEDURA DI SELEZIONE	<p>La procedura di richiesta del voucher è “a sportello”, sino all'esaurimento delle risorse disponibili. In ogni caso, il diritto al voucher è soggetto ai controlli di Unioncamere Lombardia a seguito di istruttoria formale e solo dopo la conferma dell'avvio del percorso.</p> <p>Il contributo è erogato ai soggetti ammessi, a seguito della conclusione del corso e limitatamente ai lavoratori che hanno completato almeno il 75% della durata prevista del corso, a titolo di rimborso della spesa sostenuta dall'impresa. L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie al momento della richiesta.</p>
DATA APERTURA	<p><u>Voucher:</u> ore 12:00 del 06/07/2023</p> <p><u>Catalogo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • si utilizza la 6ª finestra aperta in data 12/12/2022 • per la presentazione di nuove proposte formative in partnership con enti non accreditati ma certificati il sistema SIUF apre alle ore 12:00 del 06/07/2023
DATA CHIUSURA	<p><u>Catalogo:</u> ore 17:00 del 30/09/2024, salvo diverse disposizioni</p> <p><u>Voucher:</u> ore 17:00 del 28/11/2024, salvo esaurimento anticipato delle risorse</p>
COME PARTECIPARE	<p>La domanda di finanziamento deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi Online all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it.</p> <p>La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati da caricare elettronicamente sul sistema informativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda, nel caso in cui non sia il Legale rappresentante dell'impresa a presentarla; • Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in “de minimis”; • Contratto di lavoro e ultimo cedolino in caso di assunzione ante 2008 (contratto privo di COB); • Certificazione IBAN dell'impresa beneficiaria su carta intestata dell'Istituto di credito.

TITOLO	<p>Priorità 1 Occupazione – Obiettivo specifico ESO4.4 – Azione d.1</p> <p>AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER AZIENDALI A CATALOGO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA A VALERE SUL PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA FSE+ 2021-2027 – SECONDA EDIZIONE</p>
	<p>Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema Bandi Online.</p> <p>L'istruttoria delle domande pervenute viene effettuata da Unioncamere Lombardia entro massimo 60 giorni solari successivi alla data di protocollazione elettronica.</p> <p>La formalizzazione dell'istruttoria e la relativa concessione del contributo avverranno da parte di Unioncamere Lombardia tramite l'adozione di Determine con cadenza mensile, opportunamente comunicate ai soggetti beneficiari.</p>
CONTATTI	<p>L'Avviso è pubblicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sul BURL; • sul Portale Bandi Online (www.bandi.regione.lombardia.it); • nel sito della programmazione europea 2021-2027 dedicato al PR FSE+ (www.fse.regione.lombardia.it); • sul sito di Unioncamere Lombardia (www.unioncamerelombardia.it); <p>Per qualsiasi chiarimento o informazione in merito all'Avviso è possibile rivolgersi al chatbot "Dario il tuo assistente digitale", la cui icona è presente in basso a destra nella pagina di Bandi Online e via e-mail a fseplus@lom.camcom.it.</p> <p>Per assistenza tecnica sulla piattaforma Bandi Online scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato (escluso festivi) dalle ore 8.00 alle ore 20.00.</p>

* La scheda informativa dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.8 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi all'Avviso è tutelato ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, dell'Avviso e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia, per ciò che riguarda l'adozione dell'Avviso, e da Unioncamere Lombardia per ciò che riguarda l'adozione degli atti attuativi dell'Avviso. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda scritta, secondo lo schema di cui all'**Allegato A.10** agli uffici competenti:

UNIONCAMERE LOMBARDIA
Area servizi alle imprese e al territorio

Via Ercole Oldofredi, 23
20124 Milano
organismo.intermedio@pec.lom.camcom.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa € 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa € 2,00;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a € 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a € 0,50.

D.9 Definizioni e glossario

- **BURL:** Bollettino Ufficiale Regione Lombardia
- **CIE:** Carta di Identità Elettronica
- **CNS:** Carta Nazionale dei Servizi
- **COR:** Codice identificativo dell'agevolazione riconosciuta nel Registro Nazionale Aiuti
- **CRS:** Carta Regionale dei Servizi
- **CUP:** Codice Unico di Progetto è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP)
- **DURC:** Documento Unico di Regolarità Contributiva
- **FSE:** Fondo Sociale Europeo
- **FSE+:** Fondo Sociale Europeo Plus
- **ITS:** Istituto Tecnico Superiore
- **QRSP:** Quadro Regionale degli Standard Professionali
- **RNA:** Registro Nazionale Aiuti di Stato
- **RUNTS:** Registro Nazionale Unico del Terzo settore
- **SIUF:** Sistema Informativo Unitario della Formazione
- **SPID:** Sistema Pubblico di Identità Digitale

D.10 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione delle offerte a Catalogo	Fino al 30/09/2024 ore 17:00, salvo diverse disposizioni Per la presentazione di nuove offerte formative in partnership con enti non accreditati ma certificati il sistema SIUF apre alle ore 12:00 del 06/07/2023 fino al 30/09/2024	https://www.formazione.servizirl.it/homepage/
Presentazione delle domande di voucher sul sistema informativo Bandi Online	Dal 06/07/2023 ore 12:00 al 28/11/2024 ore 17:00, salvo esaurimento anticipato delle risorse	www.bandiregione.lombardia.it Allegato A.1

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Istruttoria per ammissibilità delle domande	Entro 80 giorni solari successivi alla data di protocollazione elettronica delle domande (salvo eventuali richieste di integrazioni)	
Avvio del percorso formativo	Successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo	
Conclusione delle attività formative	Le attività devono concludersi entro 8 mesi dalla data dell'atto di concessione, formalizzata con Determina di Unioncamere Lombardia	
Presentazione della domanda di liquidazione	Entro 80 giorni solari dalla data di conclusione del corso di formazione, vale a dire dall'ultimo giorno del corso di formazione (che deve coincidere con la data di chiusura del corso in SIUF da parte del soggetto erogatore) Nel caso in cui il corso sia concluso ma la domanda di voucher risulti in istruttoria da parte di Unioncamere Lombardia, il termine degli 80 giorni decorre dalla data di adozione della Determina da parte del Responsabile del procedimento	Allegato A.6
Atto di liquidazione del saldo da parte di Unioncamere Lombardia	Entro 80 giorni solari dalla data di presentazione della richiesta di liquidazione (salvo eventuali richieste di integrazioni)	

D.11 Allegati

A.1. Domanda di finanziamento

A.2. Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in “de minimis”

A.2.a. Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni “de minimis”

A.3. Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda di voucher

A.4. Domanda di iscrizione agli interventi FSE+

A.5. Informativa relativa al trattamento dei dati personali

A.6. Domanda di liquidazione di voucher aziendali a catalogo

A.7. Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda di liquidazione

A.8. Indicazioni operative per il rilascio delle certificazioni finali

A.8.a. Attestato di partecipazione

A.8.b. Attestato di partecipazione con il riconoscimento delle abilità e conoscenze

A.8.c. Attestato di Competenza

A.9. Modalità operative per l'utilizzo del sistema GRS di registrazione elettronica delle attività formative per i percorsi attivati nell'ambito dell'Avviso di formazione continua – seconda edizione

A.10. Richiesta di accesso agli atti